

Appropriazione indebita attuabile tramite intestazione fittizia

Il delitto di cui all'art. 12-quinquies del DL 306/1992 non è in rapporto di presupposizione necessaria rispetto a quello di reimpiego

/ Maurizio MEOLI

La Cassazione, nella sentenza n. [47083/2017](#), analizza i complessi rapporti della fattispecie di **trasferimento fraudolento di valori** ([art. 12-quinquies](#) del DL 306/1992) con le condotte di appropriazione indebita/distrazione e di reimpiego.

Ciò nel contesto del ricorso presentato da un PM avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva annullato un provvedimento di sequestro di quote sociali e beni strumentali, in funzione della confisca *ex art. 240* c.p., in quanto, in relazione ai contestati episodi di intestazione fittizia di beni, aveva rilevato la mancanza di autonomia sia rispetto alle condotte di appropriazione/distrazione (l'appropriazione si sarebbe realizzata proprio con il trasferimento in favore di società riconducibili agli stessi proprietari delle società svuotate) che con riguardo a quelle di reimpiego dei beni medesimi (nel momento del trasferimento si sarebbe realizzato il reimpiego).

In ordine a quest'ultimo profilo, poi, i Giudici del riesame argomentavano nella convinzione di doversi considerare sempre l'intestazione fittizia come **reato presupposto** del reimpiego, con conseguente operatività della clausola di riserva di cui all'[art. 648-ter](#) c.p. ("fuori dei casi di concorso nel reato..."): il soggetto autore delle condotte di reimpiego, quindi, non avrebbe potuto rispondere della fattispecie di cui all'[art. 648-ter](#) c.p. nell'ipotesi di concorso nel delitto di cui all'[art. 12-quinquies](#) del DL 306/1992.

La Suprema Corte ritiene non condivisibili questi rilievi, e accoglie, per tali profili, il ricorso del PM. Si osserva, in primo luogo, come il delitto di cui all'[art. 12-quinquies](#) del DL 306/1992 abbia **natura istantanea**, ma con effetti permanenti, e si consumi nel momento in cui è realizzata l'attribuzione fittizia (Cass. n. [24657/2014](#)). Per la relativa sussistenza occorre verificare, già all'atto del trasferimento fraudolento, la finalità di agevolare condotte di riciclaggio o di reimpiego. In relazione alle quote societarie, esso può essere integrato non solo dall'intestazione fittizia a terzi compiuta dal titolare delle quote stesse, ma anche da chi – eventualmente in veste di amministratore (di fatto o di diritto) – si sia adoperato in qualsiasi modo per favorire la realizzazione della condotta illecita (Cass. n. [41433/2016](#)).

Quanto alla mancanza di autonomia rispetto alle condotte di appropriazione/distrazione, si evidenzia come, se è vero che, di regola, l'intestazione fittizia di un bene illecitamente acquisito fa seguito, anche su un piano meramente cronologico-fattuale, alla condotta di appropriazione del bene stesso, è altrettanto vero che

tale autonomia non costituisce un **presupposto indispensabile** per la sussistenza del delitto in questione.

La Cassazione a Sezioni Unite n. [25191/2014](#) ha ritenuto il reato di cui all'[art. 12-quinquies](#) del DL 306/1992 configurabile anche in capo all'autore del delitto presupposto il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, di cui rimanga effettivamente *dominus*, al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, poiché la disposizione in questione consente di perseguire anche i fatti di "auto" ricettazione, riciclaggio o reimpiego. E in tale ottica ricostruttiva, non si vede perché la sussistenza del predetto reato dovrebbe essere esclusa nelle ipotesi in cui l'intento di perpetrare un'appropriazione indebita, disponendo *uti dominus* di un determinato bene senza averne il diritto, venga concretamente attuato attraverso la **fittizia intestazione** a terzi del bene medesimo: ferma la necessità del dolo specifico dell'[art. 12-quinquies](#) del DL 306/1992.

Quanto alla mancanza di autonomia rispetto alle condotte di reimpiego, si sottolinea come quelle nella specie contestate presentassero, in realtà, tutte connotazioni di autonomia. Non è condivisibile, poi, la ricostruzione secondo la quale l'intestazione fittizia sarebbe da considerare sempre quale reato presupposto del delitto di reimpiego, con conseguente operatività della clausola di riserva contenuta nell'[art. 648-ter](#) c.p. In tale non condivisibile prospettiva, cioè, il soggetto che reimpiega – nella specie, l'amministratore della società intestataria dei beni per effetto del trasferimento fraudolento – non potrebbe rispondere *ex art. 648-ter* c.p. qualora abbia concorso nel reato di cui all'[art. 12-quinquies](#) del DL 306/1992.

Quest'ultimo delitto non è in rapporto di **presupposizione necessaria** con la fattispecie di cui all'[art. 648-ter](#) c.p., escludendone la punibilità in forza della clausola di riserva, atteso che le condotte di reimpiego richiedono una "derivazione causale materiale" da delitto dei beni reinvestiti e non un "mero collegamento" con ipotesi delittuose, quale quella dell'interposizione, che tale provenienza postulano (Cass. n. [20684/2017](#)).

È vero che vi sono decisioni secondo cui l'[art. 12-quinquies](#) del DL 306/1992 potrebbe fungere da reato presupposto dei delitti di cui agli [artt. 648-bis](#) e [648-ter](#) c.p. (Cass. nn. [33076/2016](#) e Cass. [39756/2011](#)). È altrettanto vero, però, che l'attribuzione di tale qualifica presuppone l'apprezzamento di una "**illecita** utilità economica" direttamente riconducibile all'intestazione fittizia.